

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

NORMATIVA						
Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Acqua - scarichi idrici	Decreto 5 settembre 2006	Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Clorito.	1. Il parametro Clorito di cui all'allegato I, Parametri e valori di parametro, parte B, Parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e' modificato come segue: Clorito 700 mg/l			TEC
			art.96: 30/6/2006 termine per ottenere la concessione in sanatoria per derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica (termini prorogati al 31/12/2007)			TEC
		Norme in materia ambientale.PARTE TERZA - NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SEZIONE II - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO: Dall'art. 73 all'art. 79	Tutela della risorsa idrica: Art. 94 -Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; Art. 98 - risparmio idrico Disciplina degli scarichi: Art. 100 - reti fognarie: gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie Art. 101 - criteri generali della disciplina degli scarichi; Art. 103 - Disciplina degli scarichi fognari sul suolo; Art. 103, c. 1 - divieto di scarico diretto di acque reflue in corpo sotterraneo e nel sottosuolo; Art. 105 - Disciplina degli scarichi delle acque reflue in acque superficiali; Art. 107 - Disciplina degli scarichi di acque reflue nelle reti fognarie; Art. 110 - Divieti e deroghe allo smaltimento di rifiuti in impianti di depurazione delle acque			TEC
	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	CAPO II - ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE: Dall'art. 80 all'art. 90 TITOLOIII - TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Dall'art. 91 all'art 100 CAPO III - TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Dall'art. 100 all'art 132	Autorizzazioni e controlli degli scarichi: Art. 124 - Identificazione delle autorità competenti al rilascio e validità dell'autorizzazione; Art. 128 - individuazione degli organi competenti in materia di controllo degli scarichi.			TEC
	L.306 DEL 27/12/2004	Art. 19-octies. - Denunce dei pozzi 1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".				TEC
	Decreto Ministeriale n° 174 del 06/04/2004	Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano	Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo.			TEC
	Legge n° 200 del 01/08/2003	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali				TEC

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	Decreto Ministeriale n° 367 del 06/11/2003	Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.				TEC
	D.L.147 del 24/06/2003	Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali	I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorchè non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.			TEC
	Decreto del Ministero dell'Ambiente 12 Giugno 2003	Regolamento recante norme tecniche per l'utilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art.26 , comma 2, del D.Lgs 11/05/1999, n°152	Il presente Decreto stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità.			TEC
	Accordo 12 dicembre 2002CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3-1-2003	Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.				TEC
	D. Lgs. n° 31/2001	Disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.	Art. 5 - identificazione dei punti in cui soddisfare i requisiti minimi di qualità delle acque destinate al consumo umano; Art. 6 - individuazione dei punti in cui effettuare i controlli interni ed esterni di cui agli art. 7 e 8; Art.7 - definizione dei controlli interni e determinazione del tempo di conservazione dei risultati degli stessi; Art. 8 - controlli esterni (AUSL); Art. 15. Termini per la messa in conformità della qualità delle acque destinate al consumo umano			TEC
	D. Lgs. n° 258/2000	Tutela delle acque dall'inquinamento - Recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 96/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (S.O. n.101/L alla G.U. 29 maggio 1999 n. 124	Vedi D.Lgs. 152/99			TEC
		a) prevenire e ridurre l'inquinamento e	Tutela della risorsa idrica: Art. 21 -Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; Art. 23, c. 6 - sanzioni e concessioni in sanatoria per derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica; Art. 25 - obbligo di adottare misure di eliminazione degli sprechi.			TEC

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Acqua - scarichi idrici	D. Lgs. N° 152/1999 (ABROGATA dalla 152/06)	a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.	Disciplina degli scarichi: Art. 27 - limiti temporali previsti per dotare gli agglomerati urbani di reti fognarie; Art. 28 - criteri generali della disciplina degli scarichi; Art. 29 - Disciplina degli scarichi fognari sul suolo; Art. 30, c. 1 - divieto di scarico diretto di acque reflue in corpo sotterraneo e nel sottosuolo; Art. 31 - Disciplina degli scarichi delle acque reflue in acque superficiali; Art. 33 - Disciplina degli scarichi di acque reflue nelle reti fognarie; Art. 36 - Divieti e deroghe allo smaltimento di rifiuti in impianti di denaturazione delle acque: Autorizzazioni e controlli degli scarichi: Art. 45 - Identificazione delle autorità competenti al rilascio e validità dell'autorizzazione; Art. 49 - individuazione degli organi competenti in materia di controllo degli scarichi. <u>Allegato 2, tab. 1/A</u> (Caratteristiche di qualità per acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile) - <u>Allegato 5, Tab.1</u> (Limiti di emissione per impianti di depurazione di acque reflue); Tab. 3 (Limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura); Tab. 4 (Limiti di emissione per le acque reflue <u>urbane ed industriali che recapitano al suolo</u>)			TEC
	D.M. n° 99/97	Definizione del metodo in base al quale sono valutate le perdite degli acquedotti e delle fognature. <u>Non si applica alle fognature bianche.</u>	Art. 2 - generalità sulla valutazione delle perdite di rete La stima delle perdite non misurabili e' effettuata con livelli di attendibilità progressivamente crescenti, mediante l'attuazione, anche con gradualità, di opportuni adeguamenti strutturali dei sistemi di acquedotto e fognature esistenti, al fine di rendere il piu' possibile obiettivo e certo il metodo di controllo dei volumi in entrata e in uscita. 2. In via transitoria il gestore e' tenuto comunque ad effettuare una stima delle perdite, qualora non siano misurabili, anche basate su opportuni sistemi periodici di lettura e fatturazione. Art. 3. - Rapporti annuali. 1. Il gestore trasmette annualmente al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici, entro il mese di febbraio appositi rapporti redatti secondo gli standard indicati nel punto 4 dell'allegato e indicanti i dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite.			TEC
	D.M. n° 90/97	Regolamento recante modifica di applicazione dell'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.	A decorrere dal 1 gennaio 1994 i canoni annui per le utenze di acqua pubblica sono stabiliti in relazione agli usi nelle misure indicate all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.			TEC
	D.M. n° 37/94	Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.	Art. 5 - provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale			TEC
	L. n° 36/94 (ABROGATA dalla 152/06)	Disciplina del servizio idrico integrato	Art. 9 - Disciplina della gestione del servizio idrico integrato; Art. 11 -Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato; Art. 14 - Tariffa del servizio di fognatura e depurazione; Art. 16 - Opere di adeguamento del servizio idrico.			TEC
	D. Lgs. n° 275/93	Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.	Art. 10 - Denuncia dei pozzi di captazione. Prorogata al 31/12/2007 dal DL 300/2006			TEC

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Acqua - scarichi idrici	L. n° 394/94	Legge quadro sulle aree protette.	Art. 7 - Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, o di un parco naturale regionale è, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco di interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco; Art. 22 - partecipazione dei comuni al procedimento di istituzione delle aree protette; Art. 23 - Convenzioni con enti pubblici per la gestione dei servizi dei Parchi naturali regionali; Art. 25 - Piano per il parco e Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività del parco naturale regionale			TEC
	DPR n° 236/88	requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano	(ABROGATI gli articoli 4, 5, 6, 7 dal D.Lgs. n. 152/06) (D.lgs 31/01:Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo)			TEC
	Delibera 04/02/77	Criteri, metodologie e norme tecniche generali per la tutela delle acque dall'inquinamento	Allegato 2 - Criteri generali per il corretto e razionale uso dell'acqua. Allegato 3 - Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto. Allegato 4 - Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.			TEC
	R.D. n° 1775/33	Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici - Norme sulle utilizzazioni e sulle derivazioni delle acque pubbliche	Art. 2 - Art. 3 - Art. 7 - Art. 17 - Art. 21 - Art. 40 - regole per la concessione di derivazioni di acqua dal suolo pubblico			TEC
Normativa regionale FVG						
	Legge regionale n. 12 del 23/07/2009	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	vedere commento			TEC
	Legge regionale n. 16 del 05/12/2008	Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.	vedere commento			TEC

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Acqua - scarichi idrici	Delib. Giunta Reg. n° 2667 del 21/10/2005	Decreto legislativo 152/1999 - Classificazione dei corsi d'acqua superficiali significativi	Torrente But Tolmezzo (loc. Caneva) BUONO Torrente Venzonassa Venzone ELEVATO Fiume Natisone Pulfero ELEVATO Fiume Natisone Cividale del Friuli BUONO Fiume Natisone Premariacco BUONO Fiume Fella Venzone BUONO Torrente Cormor Castions di Strada BUONO Fiume Stella Bertiolo BUONO Fiume Stella Rivignano BUONO Torrente Torre Nimis BUONO Fiume Tagliamento Forni di Sopra BUONO Fiume Tagliamento Tolmezzo, Ponte Avons BUONO Fiume Tagliamento Amaro SUFFICIENTE Fiume Tagliamento Gemona del Friuli SUFFICIENTE Fiume Tagliamento Ragona BUONO Fiume Tagliamento Varmo SUFFICIENTE Fiume Tagliamento Latisana SUFFICIENTE			TEC
	Legge Regionale n° 13 del 23/06/2005	Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche)	individua gli ATO. (il Comune rientra nell'ATO della provincia di Udine denominato "Centrale"). Art. 30 - (Disposizioni finali e transitorie) 1. i Comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione del servizio disciplinato dalla presente legge. L'Autorità d'ambito stabilisce con delibera il trasferimento dell'esercizio di dette attività dai Comuni all'Autorità medesima.			TEC
	DGC 1516 del 23/05/2003	Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.				TEC
	Delib. Giunta Reg. n° 125 del 23/01/2003	D.Lgs. 152/1999. Prima classificazione dei corsi d'acqua superficiali significativi.				TEC
	Legge Regionale n° 16 del 03/07/2002	Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.	Art. 30 - Utilizzi domestici. 1. I Comuni provvedono alla tenuta e all'aggiornamento su sistema informatico del catasto dei pozzi a uso domestico presenti nel territorio di competenza. Il catasto deve essere accessibile in via telematica dalla Direzione regionale dell'ambiente. 2. Per i pozzi a uso domestico da realizzarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, il proprietario del fondo in cui è ubicato il pozzo, o il suo avente causa, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa realizzazione, a presentare denuncia al Comune, corredata della portata prelevata, misurata volumetricamente, dei dati stratigrafici risultanti dalla perforazione, dalla profondità e dal diametro del pozzo, dell'ubicazione dei filtri e dell'indicazione di eventuali dispositivi di regolazione della portata derivata. Sulle portate dichiarate in sede di denuncia del pozzo, il Comune effettua controlli a campione e ne dà comunicazione alla Direzione regionale dell'ambiente. 3. La chiusura di pozzi che derivano acque di falda a uso domestico è...			TEC
			Art. 31 - Rogge ornamentali. 1. Le derivazioni di acque pubbliche funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge da parte dei Comuni per sole finalità ornamentali, con l'esclusione di ogni utilizzo avente finalità economiche, non sono soggette alla disciplina di cui al testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni.			TEC

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	Legge Regionale n° 13 del 15/05/2002	Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.	<p>25. In applicazione dell'articolo 28, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni aventi caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, in quanto derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico e purché separate dagli altri reflui.</p> <p>26. Ai fini di cui al comma 25, sono assimilati alle acque reflue domestiche, in particolare:</p> <p>a) gli scarichi degli edifici nell'ambito di un insediamento commerciale o di produzione di beni, destinati a servizi igienico-sanitari, a mense e ad abitazioni delle maestranze, dotati di propri scarichi terminali;</p> <p>b) gli scarichi di alberghi, camping, bar, agriturismi e ristoranti, limitatamente ai servizi di ristorazione e pernottamento;</p> <p>c) gli scarichi di attività commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e di cura della persona.</p> <p>27. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/1999, fino all'approvazione del piano di tutela delle acque, agli scarichi esistenti di acque reflue urbane sul suolo, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o il titolare dello scarico dà immediata comunicazione alla Provincia, ovvero al Comune in caso di scarico in pubblica fognatura. Entro dieci giorni dalla comunicazione l'ente gestore o il titolare dello scarico provvede a inviare un programma di misure da adottarsi per la messa a regime ovvero per la normalizzazione dello scarico, nonché per ridurre l'inquinamento del ricettore. Il programma, comprensivo degli adeguamenti tecnici necessari, con i relativi tempi di esecuzione, è approvato dalla Provincia, ovvero dal Comune, con provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle ipotesi di interruzione del funzionamento degli impianti o parti di essi per un periodo superiore a cinque giorni. Per le interruzioni di durata inferiore è sufficiente che l'ente gestore o il titolare dello scarico provvedano a dare solo la comunicazione di cui al presente comma, nonché la successiva comunicazione di ripristino del funzionamento.</p>			TEC
	Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2000,		(ARPA) è stata incaricata di delimitare le porzioni di territorio che presentano evidenti livelli di inquinamento delle acque sotterranee ai fini dell'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati, come previsto dal D.Lgs. 152/99.			TEC
	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 0384 del 23/08/1982	Piano generale per il risanamento delle acque. (Art. 8, legge 10 maggio 1976, n. 319)	approva il Piano generale per il risanamento delle acque			TEC

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

NORMATIVA						
Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Normativa nazionale						
Acquisti Verdi, ecologici	art. 18 e 19 della legge 221/2015 + D.Lgs. 50/2016					RAEF MAN
	Criteri ambientali minimi		acquisto di carta per copia e carta grafica (DM 4 aprile 2013); affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (DM 24 maggio 2012); acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (DM 8 maggio 2012);			RAEF MAN
	Decreto 10 aprile 2013	revisione del PAN GPP				RAEF MAN
	D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207	Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163	(art. 120 e 138)			RAEF MAN
	Decreto Interministeriale 11 APRILE 2008	approvazione del PAN GPP				RAEF MAN
	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	"il principio di economicità possa essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile" (art. 2 c. 2);			RAEF MAN
	Legge 296/2006	Legge Finanziaria 2007	per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario occorre fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010 (art. 1, comma 450). I contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto (D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1)			RAEF MAN
	circolare n.862 31/01/2006	Indicazioni relative all'operatività nel settore degli oli minerali usati, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203	obbligo di acquisto per oli a basso impatto ambientale			RAEF MAN

Data ultimo aggiornamento sezione NORMATIVA: Giugno 2007

7/83

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

	circolare del 22/03/05	Green Public Procurement - Dm 203/2003 - indicazioni per l'operatività nel settore degli ammendanti	Sono ascrivibili a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio del riciclaggio: Ammendante compostato verde (Acv) così come classificato dalla legge n. 748/1984 e successive modificazioni.				RAEF MAN
	circolare 3/12/2004	nuove indicazioni per adempiere al D.lgs 08/05/2003 n°203	settore legno e arredo, carta				RAEF MAN
	circolare 4/8/2004	nuove indicazioni per adempiere al D.lgs 08/05/2003 n°203	settore plastico				RAEF MAN
	circolare 8/7/2005	nuove indicazioni per adempiere al D.lgs 08/05/2003 n°203	settore tessile e abbigliamento				RAEF MAN
	DM 24/05/2004	Attuazione dell'art. 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166, in materia di contributi per la sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale. (Gazzetta Ufficiale Serie Gen.- n. 243 del 15 ottobre 2004).					RAEF MAN
	D.Lgs.08/05/2003 n° 203	Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente carattere pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.	Vedi tutta la legge. (Nota : è istituito il Repertorio Riciclaggio)				RAEF MAN
Normativa regionale FVG							
Acquisti Verdi, ecologici	L. R. n° 43 del 13/11/1995	Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti.	Art. 5 - (Interventi a favore di enti pubblici) 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e ad altri enti pubblici contributi: a) per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori nella misura massima del 40% del prezzo di listino; b) per la realizzazione di infrastrutture per veicoli elettrici nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile. 2. Nell'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 è data priorità ai Comuni dotati di piano per il traffico ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ai Comuni nel cui territorio siano comprese aree di parco o riserva regionale e ai Comuni aderenti all'associazione europea di enti locali «Citelec». In tali casi la misura massima del contributo è elevata al 50%.				RAEF MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

NORMATIVA						
Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Normativa nazionale						
Amianto	D.Lgs. Governo n° 257 del 25/07/2006	Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.	Art. 1. - Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, Art. 2. - Recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003			MAN
	D.Lgs 3/4/2006 n.152	Norme in materia ambientale :parte IV gestione rifiuti	Art. 227 - rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto			MAN
	Decreto Ministeriale n° 248 del 29/07/2004	Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto	Allegato A: paragrafo 3: gestione dei rifiuti contenenti amianto, paragrafo 4: destinazione dei rifiuti contenenti amianto			MAN
	Decreto Ministeriale del 25/07/2001	Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art.5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"				MAN
	DM 20 agosto 1999	Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, della legge 27 marzo 1992, n° 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto	Metodologie tecniche per la rimozione di materiali contenenti amianto			MAN
	D.M. 24 maggio 1996	Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f della legge n. 257/92	Metodologie tecniche per la rimozione di materiali contenenti amianto			MAN
	Circolare n° 7 del 12/04/1995	Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994	Interventi di manutenzione straordinaria o programmata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto - Interventi di bonifica generalizzata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto			MAN
	D.L. n° 114/95	Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.				MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	Decreto Ministeriale del 06/09/1994	Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.	Tipologia di materiali - programma di controllo - VEDI NOTE			MAN
	L. 27 marzo 1992 n. 257	L. 257/92 Norme relative alla cessazione dell'amianto	<ul style="list-style-type: none"> · Obbligo di presentazione dei "Piani di lavoro per gli interventi di rimozione". · Divieto di estrazione e produzione dei materiali contenenti amianto · Divieto di commercializzazione di tutti i prodotti contenenti amianto. · Piani per la progressiva fuoriuscita dal problema amianto 			MAN
	D.Lgs. 277/91	Attuazione delle Direttive n.80/642/CEE, n.82/605/CEE, n.83/447/CEE, n.86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione di agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. a norma dell'art. 7 L.212/90	Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro			MAN
Normativa regionale FVG						
	LEGGE REGIONALE 27/11/2006, N. 024	Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia	<p>Art. 16 (Contributi per lo smaltimento dell'amianto)</p> <p>1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto, ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dagli articoli 57, comma 1, e 68 comma 1 lettera nn) della presente legge.</p>			MAN
	Legge Regionale n° 22 del 12/09/2001	Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.	<p>Art. 1 - Finalità</p> <p>1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la sorveglianza delle situazioni caratterizzate da presenza e da rischio amianto, coordina l'operato dei soggetti esercitanti le funzioni di vigilanza e di controllo e attuazioni di prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto nei confronti delle persone che siano state o risultino tuttora esposte e dei loro familiari.</p> <p>2. Promuove la ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei strumenti disciplinati dalla presente legge e sostiene le persone affette da malattie professionali causate dall'amianto e le loro famiglie.</p>			MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Amianto	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 0376/Pres. del 11/10/1996+Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 216/Pres. del 12/06/1998+Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 394/Pres del 10/11/1998	Approvazione del «Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto».	<p>Edifici e strutture con presenza di amianto spruzzato.</p> <p>La Legge 257/92 prevede il censimento, a cura del proprietari, degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. Il censimento ha carattere di obbligatorietà per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva (piscine, palestre, cinema, teatri, sale conferenze, poligoni di tiro, ecc.) e per i blocchi di appartamenti.</p> <p>Per attuare questo censimento si è scelto lo strumento dell'avviso pubblico a cura dei Sindaci dei comuni della Regione, secondo un testo predefinito (allegato 3), che ricorda ai proprietari i dati minimi da trasmettere, mette a disposizione ogni forma di assistenza presso gli uffici comunali, nonché individua nel Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. competente la struttura alla quale fare pervenire direttamente le segnalazioni e della quale servirsi per le valutazioni sullo stato di rivestimento e sulle scelte operative.</p> <p>(Nota: la presentazione delle schede deve avvenire comunque entro il 31/01/99 rif. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 394/Pres del 10/11/1998)</p>			MAN
	Legge Regionale n° 39 del 03/09/1996	Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto.	La legge regionale recepisce le disposizioni della L. 27 marzo 1992 n. 257 e del Decreto Presidente Repubblica del 08/08/1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto). Sono individuate le competenze della regione in merito al censimento e il controllo dell'amianto nelle strutture ed edifici.			MAN
	Legge Regionale n° 13 del 09/11/1998	Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.	<p>Art. 16 - (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.</p> <p>1. bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso.</p> <p>2. La spesa ammissibile per i contributi di cui al comma 1 può comprendere anche</p>			MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

NORMATIVA						
Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Nromativa nazionale						
Aria	Tar Venezia sentenza 148/2007 del 17/01/07	limitazione circolazione autoveicoli	Il Sindaco non può emanare un'ordinanza contingibile e urgente per limitare (per ragioni di tutela della salute pubblica) la circolazione degli autoveicoli, se la situazione di inquinamento acustico ed atmosferico è in essere da molti anni.			MAN
	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.	PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ dall'art. 267 al 281 TITOLO II - IMPIANTI TERMICI CIVILI dall'art. 282 al 290 TITOLO III - COMBUSTIBILI dall'art. 291 al 298			MAN
	Decreto MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 29 novembre 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9-12-2002	Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori.	revisione annuale a partire dal luglio 2003 di ciclomotori e motoveicoli diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosita'			MAN
	Decreto Ministeriale 20/09/2002	Modalita' per la garanzia della qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999.	Art. 1. Il presente decreto individua gli organismi incaricati di svolgere le funzioni tecniche di cui all'art. 3, al fine di garantire la qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico con riferimento alla disciplina in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e relativi provvedimenti attuativi.			MAN
	D. Lgs. n° 351/99	Valutazione e gestione della qualita' dell'aria	Allegato 1 - elenco degli inquinanti atmosferici da considerare nel quadro della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente Art. 1 - individuazione dei Comuni in cui devono essere applicati interventi di limitazione della circolazione;			MAN
	D.M. n° 163/99	Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.	Art. 2 / 3 - compiti dei Sindaci dei Comuni individuati all'art. 1; Art. 4 - casi in cui i Sindaci devono adottare misure di limitazione della circolazione; Allegato 1 - metodologia per eseguire una valutazione preliminare della qualità dell'aria; Art. 3 - mobilità manager;			MAN
	D.M. 27/03/1998	Mobilità sostenibile nelle aree urbane	Art. 4 - adozione di incentivi e di misure per l'uso collettivo delle autovetture; Art. 5 - adozione di vetture pulite e/o dotate di dispositivi per l'abbattimento degli inquinanti			MAN
	Decreto Ministeriale n° 503 del 19/11/1997	Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inq. atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari.				MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	L. n° 413/97	Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.	Art. 3 - adozione da parte dei Sindaci delle misure per la limitazione della circolazione; Art. 4 - adozione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.			MAN
Aria	D.M. 25/11/1994	Norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti	Art. 2 - predisposizione di sistemi permanenti di monitoraggio delle concentrazioni di alcune sostanze; Allegati 1 - limiti di attenzione e di allarme di alcune sostanze; Allegato 2 - individuazione delle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico e di attività produttive in cui eseguire le misurazioni prescritte nel presente decreto; Allegato 3 - obiettivi di qualità per il PM10, il benzene, gli IPA con riferimento al Benzo(a)pirene.			MAN
	D.M. 15/04/1994	Definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone individuate dalle regioni e stabilirne i criteri di individuazione in base ai quali adottare provvedimenti pre prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico (in via di abrogazione)	I livelli di attenzione e di allarme sono fissati nella tabella 1 dell'allegato 1.			MAN
	D. Lgs. n° 285/92	Nuovo codice della strada	Art. 7 - regolamentazione della circolazione nei centri abitati; Art. 13 - norme per la costruzione e la gestione delle strade; Art. 14 - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade; Art. 21 - Opere, depositi e cantieri stradali; Art. 26 - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni; Art. 27 - Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni; Art. 28 - Obblighi dei concessionari di determinati servizi; Art. 35 - competenze in merito alla definizione dei criteri per la pianificazione del traffico; Art. 36 - Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana; Art. 37 - Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale			MAN
	DPR 10/01/1992	Coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano	Art. 2 - restrizioni generalizzate alla circolazione; Art. 3 - intese fra comuni per il completamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria.			MAN
	D.M. 20/05/1991	Definizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, il riordino delle competenze per la vigilanza, il controllo, la gestione e l'esercizio dei sistemi di rilevamento pubblici, nonché la regolamentazione delle situazioni di inquinamento atmosferico che determinano stati di allerta e/o di emergenza.	Art. 3 - Censimento dei sistemi di rilevamento; Art. 9 - definizione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico e competenze in merito alla elaborazione dei piani di intervento operativo; Allegato 1 - criteri per la realizzazione di sistemi di rilevamento dei dati di qualità dell'aria.			MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	DPR n° 203/88 (ABROGATA dalla 152/06)	Detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale (sono sottoposti alla disciplina del presente decreto tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera)	Art. 6 - concessione edilizia del Sindaco; Art. 7 - la Regione chiede il parere del Sindaco per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto; Art. 8 - comunicazioni dell'impresa al comune; Art. 12 e 13 - autorizzazione per gli impianti esistenti; Art. 15 - autorizzazioni preventive; Allegato 1 e 2 - valori limite e guida di qualità dell'aria.			MAN
Normativa regione FVG						
	Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16	Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico	<p>ARTICOLO 4 (Competenze dei Comuni)</p> <p>1. I Comuni sono le autorità competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24/2006, sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:</p> <p>a) all'elaborazione dei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13, da adottare nelle situazioni di cui al comma 1;</p> <p>b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria</p> <p>ARTICOLO 13 (Piano di azione comunale)</p> <p>1. Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonché le azioni di emergenza da attivare in tali zone.</p> <p>2. Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di due o più Comuni, i rispettivi Piani di azione comunale sono predisposti di concerto tra i Comuni interessati.</p> <p>3. Il Piano di azione comunale prevede le misure ordinarie e straordinarie, anche di carattere temporaneo, relative:</p> <p>a) agli insediamenti commerciali e produttivi di cui all'articolo 14;</p> <p>b) alla mobilità veicolare di cui all'articolo 15;</p> <p>c) agli impianti termici civili di cui all'articolo 16.</p> <p>4. Il Piano di azione comunale individua i destinatari, le procedure operative e i tempi di attuazione delle misure di cui al comma 3.</p> <p>5. Il Piano di azione comunale è approvato dal Comune che ne garantisce la massima diffusione.</p> <p>6. Il Comune invia copia del Piano alla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, alla Provincia territorialmente competente, ai Comuni confinanti, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente</p> <p>(Disposizioni attuative)</p> <p>1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:..... i contenuti informativi e prescrittivi del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, nonché le modalità di attivazione degli interventi previsti nel Piano medesimo:</p>			MAN
						MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Aria			<p>ARTICOLO 7 (Informazioni sulla qualità dell'aria)</p> <p>1. La Regione, le Province e i Comuni, in relazione alle funzioni previste dagli articoli 2, 3 e 4, sono tenuti alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 183/2004.</p> <p>2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni sulla qualità dell'aria di cui al comma 1, nonché il diritto di accesso alle stesse sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004).</p>			MAN
	LEGGE REGIONALE 27/11/2006, N. 024	Disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali	<p>Art. 13 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all'elaborazione dei piani di azione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualità dell'aria ambiente) e dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento, rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.</p>			MAN
	DECRETO N. ALP.10 del 29/12/2005 - 3213 - E/28/203	D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e D.P.R. 25 luglio 1991 - Autorizzazione di carattere generale relativa ad impianti per la saldatura di oggetti e superfici metalliche.	le Imprese che intendono avvalersi delle autorizzazioni di carattere generale devono presentare, all'Amministrazione regionale, apposita comunicazione; tale comunicazione deve essere contestualmente inviata al Comune sede dell'impianto, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.			MAN
	DECRETO N. ALP.10 del 29/12/2005 - 3214 - E/28/203	D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e D.P.R. 25 luglio 1991 - Autorizzazione di carattere generale relativa ad impianti per la produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/a				MAN
	DECRETO N. ALP.10 del 29/12/2005- 3215 - E/28/203	D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e D.P.R. 25 luglio 1991 - Autorizzazione di carattere generale relativa ad impianti per la riparazione e verniciatura di autoveicoli.				MAN
	Decreto del Dirigente del 03/12/2004 n. ALP.10-2571-E/28/203	D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso				MAN
	Delibera della Giunta regionale n. 3121 del 19 novembre 2004		sono stati stabiliti gli indirizzi applicativi relativamente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di carattere generale			MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	legge regionale 13 novembre 1995, n. 43	per la promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti;	<p>Art. 5 - (Interventi a favore di enti pubblici)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e ad altri enti pubblici contributi:</p> <p>a) per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori nella misura massima del 40% del prezzo di listino;</p> <p>b) per la realizzazione di infrastrutture per veicoli elettrici nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.</p> <p>2. Nell'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 è data priorità ai Comuni dotati di piano per il traffico ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ai Comuni nel cui territorio siano comprese aree di parco o riserva regionale e ai Comuni aderenti all'associazione europea di enti locali «Citelec». In tali casi la misura massima del contributo è elevata al 50%</p>			MAN
			<p>Art. 7 - (Programmi di integrazione del parco rotabile adibito a servizi di trasporto pubblico)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende locali di trasporto pubblico locale e agli enti locali esercenti servizi di trasporto pubblico locale finanziamenti per l'attuazione di programmi di integrazione del parco rotabile con veicoli elettrici.</p>			MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

NORMATIVA						
Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Normativa nazionale						
Beni e danno ambientale	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TESTO UNICO	Norme in materia ambientale.	PARTE QUARTA - NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI Titolo V - Bonifica dei siti contaminati (artt. 239-253) Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali (art. 257 e art. 265, commi 3 e 4) PARTE SESTA- NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI Titolo II Prevenzione e ripristino ambientale (artt 304 - 310) Titolo III Risarcimento del danno ambientale (artt. 311-318)			MAN
	decreto 1 luglio 2004	Linee guida per l' utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.				MAN
	d.lgs 6/12/2002 n°287	modifiche al d.lgs 30 lug 199 n°300 concernente le strutture organizzative dei ministeri nonché i compiti e le funzioni del min dell' ambiente e della tutela del territorio				MAN
	L. n° 93/01	Disposizioni in campo ambientale	Art. 9 - Modifica all'art. 17 del D. Lgs. 22/99 concernente Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina sanzionatoria			MAN
	L. n° 224/00	Differimento del termine per gli interventi di bonifica dei siti inquinati	vedi 471/99			MAN
	D.Lgs. Governo n° 300 del 30/07/1999	Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo	Capo VIII - IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			MAN
	DM n° 471/99 (ABROGATA dalla 152/06)	regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni e integrazioni.	Stabilisce i criteri, le procedure e le modalità, per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni - ART. 6, c. 3 - Ai siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste ai sensi del D.lgs 22/97e successive modifiche ed integrazioni, per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura, fatto, comunque, salvo l'obbligo di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale qualora si determinino situazioni di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento.ART. 12, c. 4. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 la Provincia è altresì tenuta ad effettuare controlli e verifiche periodiche sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare, con cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenuto anche conto delle conoscenze tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute			MAN
	Decreto Legislativo del Governo n° 490 del 29/10/1999	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.	Art. 1. Finalità e ambito della legge. -1. La legge detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio			MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22 (DECRETO "RONCHI"), come modificato da D.Lgs 389/97 e dalla L. 426/98. (ABROGATA dalla 152/06)	Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio	art.17 Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti			MAN
	Legge ordinaria del Parlamento n° 349 del 08/07/1986	Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale	Art. 18. 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato			MAN
Normativa regione FVG						
Beni e danno ambientale	Decreto Pres. Giunta Reg. del 11/10/2005 n. 350/Pres.	Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche. Approvazione				MAN
	Legge Regionale n° 28 del 29/10/2002	Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/99, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.	Per l'attuazione dei programmi regionali in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e del piano regionale di sviluppo, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Consorzi di bonifica - Art. 5 - (Piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio): Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica, di irrigazione e idraulica è svolta secondo le previsioni del Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio.6. I Piani sono depositati, a cura del Consorzio di bonifica, presso la Provincia e le segreterie dei Comuni interessati e chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuto deposito. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, affissione nell'albo pretorio dei Comuni interessati e inserzione nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I Comuni, nei quindici giorni			MAN
	legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5	(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 in materia di smaltimento di rifiuti solidi)	articolo 11: istituisce un apposito fondo per l'ambiente per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;			MAN
	legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni,		attribuisce ai Comuni il compito di provvedere, nel quadro della tutela ambientale dell'assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico			MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	Legge Regionale n° 35 del 18/08/1986	Disciplina delle attività estrattive.	<p>Art. 21. Infrazioni comportanti alterazioni ambientali.</p> <p>In ogni caso di infrazione che abbia comportato alterazione del territorio con danni all'ambiente naturale, il trasgressore è soggetto all'obbligo di provvedere al ripristino ambientale secondo le prescrizioni dettate dai Comuni interessati, fatto salvo il potere di quest'ultimi, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'inadempiente.</p> <p>In ogni caso in cui i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto autonomamente, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, alla risistemazione ambientale del territorio interessato dall'intervento di cava, i Comuni interessati provvederanno d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'inadempiente.</p> <p>In entrambe i casi, i Comuni interessati introitano la cauzione o la garanzia di cui al precedente art. 13, primo comma, lettera b), ed utilizzano i relativi importi sino a</p>			MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

NORMATIVA						
Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Normativa nazionale						
Cave	Decreto del Presidente della Repubblica n° 382 del 18/04/1994	Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale.	permessi di coltivazione e conferenza dei servizi			TEC
	DPR n.°128/59	Norme di polizia delle miniere e delle cave.	Art. 32; Art. 104; Art. 105; Capo II - Escavazioni a cielo aperto;			TEC
	R.D. n° 1443/27	Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del regno	Art. 45			TEC
Normativa regione FVG						
Cave	Deliberazione della Giunta Regionale n° 4685 del 25/09/1995	Adozione progetto di Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) - Sezione argille per laterizi.				TEC
	Legge Regionale n° 35 del 18/08/1986	Disciplina delle attività estrattive.	Art. 2. Processo autorizzativo. L'apertura, l'ampliamento di cave e l'esercizio dell'attività di estrazione e coltivazione sono subordinati ad autorizzazione dell'Assessore regionale all'industria, previa acquisizione di attestazione comunale di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici vigenti, rilasciata dal Sindaco.			TEC
			Art. 3. Piano Regionale delle Attività Estrattive - P.R.A.E.- Coerentemente con il Piano urbanistico regionale generale (P.U.R.G.) e con linee della programmazione economica nazionale e regionale, la Regione si dota di un Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.),			TEC
			Art. 11. Istanze di autorizzazione. 1. Le istanze di autorizzazione di cui all'art. 2 vanno presentate alla direzione regionale dell'ambiente ed ai sindaci dei comuni territorialmente interessati. 2. Le istanze di autorizzazione devono contenere l'impegno a stipulare con i comuni territorialmente interessati la convenzione di cui all'art. 13			TEC
			Art. 13. Convenzioni con il comune. I richiedenti l'autorizzazione ed i Comuni territorialmente interessati stipulano, entro 60 giorni dalla richiesta di cui al precedente art. 11, una convenzione nella quale: a) sono previsti i tempi ed i modi di attuazione del piano di risistemazione ambientale di cui all'art. 15, lettera b); b) viene individuato l'ammontare della garanzia finanziaria prevista dall'art. 12 - ter. Il deposito cauzionale o la predetta diversa garanzia sostituiscono l'eventuale deposito richiesto dall'art. 28, quarto comma e seguenti, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22. Copia della convenzione viene quindi trasmessa alla Direzione regionale dell'industria. Nel caso che detta convenzione non sia stipulata nel termine di 60 giorni			TEC
Art. 14. Convenzione-Tipo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, è approvato uno schema convenzione-tipo, al quale i lavoratori e i Comuni dovranno attenersi			TEC			

Data ultimo aggiornamento sezione NORMATIVA: Giugno 2007

20/83

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

NORMATIVA						
Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Normativa nazionale						
Disciplina Enti Locali	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59	Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35				
	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.	Art. 62 - competenze degli enti locali e di altri soggetti 1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.			
	D.Lgs. Governo n° 195 del 19/08/2005	Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.	L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta			
	Decreto Legislativo del Governo n° 267 del 18/08/2000	Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali	Vedi tutta la legge			
	Decreto del Presidente della Repubblica n° 440 del 07/12/2000	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi				
	Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 20/10/1998	Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59	Art. 3. Sportello unico			
	Decreto Legislativo del Governo n° 112 del 31/03/1998	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.	TITOLO III - Territorio, ambiente e infrastrutture			
Normativa regionale FVG						

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione	
Disciplina Enti Locali	LEGGE REGIONALE 27/11/2006, N. 024	Disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali	<p>Art. 12 (Funzioni delle Comunità montane)</p> <p>2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:</p> <p>a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall'articolo 32, comma 1, della presente legge;</p> <p>b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;</p> <p>c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;</p> <p>d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della presente legge, dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall'articolo 39, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;</p> <p>e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;</p> <p>A concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24</p> <p>Art. 25 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:</p> <p>a) promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;</p> <p>b) promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva;</p> <p>c) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;</p> <p>d) promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile;</p> <p>e) sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l'adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile.</p>				
			Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti	<p>Capo I - Attuazione della direttiva 2001/42/CE:Art. 3 - (Finalità e ambito di applicazione)</p> <p>1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente.</p> <p>Art. 4 - (Regolamenti di attuazione)</p> <p>1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti regionali sono definite le procedure della VAS e della procedura di verifica e sono specificate le tipologie di piani e programmi da sottoporre a tali procedure.</p>			

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	Legge Regionale n° 11 del 06/05/2005	Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE	Capo II - Attuazione della direttiva 2003/47/CE: Art. 14 - (Accesso all'informazione ambientale) 1. È garantito, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorità pubbliche ovvero detenuta per conto di esse. 2. Il diritto di accesso all'informazione ambientale è esercitato nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalità stabilite dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale 7/2000. 3. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2000, applicano le disposizioni del presente capo secondo i rispettivi ordinamenti.			
	decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110	Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.	Art.2: ha trasferito alla Regione Friuli Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative in materia di energia, salvo quelle riservate espressamente allo Stato Art. 3. Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche 1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetta ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche, comprese le funzioni di polizia mineraria.			
	Legge Regionale n° 3 del 12/02/2001	Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.	Art. 9 (Istituzione e gestione dello sportello unico) 1. I Comuni istituiscono lo sportello unico, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali...6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico e la formazione professionale del personale.			

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

NORMATIVA						
Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Normativa nazionale						
Inquinamento Elettromagnetico	Tar Campania 10586/2006	Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione settima, sentenza n. 10586/2006	Il Comune non può bloccare a tempo indeterminato la realizzazione degli impianti di telefonia mobile. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ha così accolto il ricorso della Telecom Italia s.p.a. contro il Comune di Marano di Napoli che aveva sospeso l'iter amministrativo della denuncia di inizio di attività presentata dalla società ricorrente per realizzare un impianto di telefonia mobile poiché era in attesa di adottare il piano di localizzazione per l'installazione di queste strutture. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto la procedura di realizzazione di questi impianti non può essere condizionata all'adozione di un piano di localizzazione, anzi deve essere accelerata e semplificata, trattandosi di infrastrutture strategiche per lo sviluppo. Tra l'altro, i giudici hanno chiarito che il documento unico di regolarità contributiva ed il parere dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, non vanno presentati insieme alla denuncia di inizio attività ma, rispettivamente, prima dell'inizio dei lavori e dell'attivazione dell'impianto.			MAN
	Tar Venezia (565/2006)		Il Comune può vietare l'installazione delle infrastrutture di telefonia mobile nei siti sensibili del territorio comunale, purché preveda deroghe in caso di necessità. Tale divieto (in aree contenenti asili, scuole, ospedali, case di cura, aree per il gioco e lo sport) è valido se è prevista una deroga "motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione". Infatti - secondo la sentenza in questione - l'intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio-base alle opere di urbanizzazione primaria (ex Dlgs 259/2003) non preclude al Comune, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in dati ambiti del territorio, purché sia assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio.			MAN
	Decreto Ministeriale del 13/02/2006	Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica				MAN
	Sentenza della Corte Costituzionale n° 303 del 01/10/2003	Dichiarazione di incostituzionalità, per eccesso di delega, del D.L.gs. 198/2002				MAN
	D.L. 259 del 01/08/2003	Codice delle comunicazioni elettroniche				MAN
	Decreto Pres. Cons. Ministri del 08/07/2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.	Limiti di esposizione e valori di attenzione			MAN
	Decreto Pres. Cons. Ministri del 08/07/2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.	Art.4: Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.			MAN
	Decreto MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 30 ottobre 2002, n.275	Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione				MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	D.Lgs 198 del 04/09/02	Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 21 dicembre 2001, n. 443	Agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando così un mercato concorrenziale			MAN
	L. n° 36/01	Assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, assicurare la tutela dell'ambiente e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento.	Art. 2 - impianti e frequenze di interesse; Art. 8 - Competenze e dei comuni; Art. 14 - Controlli.			MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	Decreto 18 maggio 1999	Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica	Armonizzazione normativa tecnica europea			MAN
	Decreto 10 settembre 1998 n. 381	Fissare i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz	Tabella 1 - Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici; Art. 4. - Misure di cautela ed obiettivi di qualità'.			MAN
	Legge n° 249 del 31/07/1997	Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo				MAN
	DPCM 28/09/1995	Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/4/1992 relativamente agli elettrodotti.	gli esercenti degli elettrodotti inoltrano al Ministero dell'ambiente il programma generale dei progetti Il completamento delle azioni di risanamento è fissato al 31 dicembre 2004.			MAN
	DPCM 23/04/1992	Fissa i limiti massimi di esposizione, relativamente all'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz).	Art. 4 - Limiti di esposizione e criteri di applicazione; Art. 5 - Distanze di rispetto dagli elettrodotti;			MAN
Normativa regionale FVG						
Inquinamento Elettro - magnetico	LEGGE REGIONALE 06/12/2004, N. 028	Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile	La Regione, disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile attraverso apposita Regolamentazione da emanarsi (art.3). Art. 4: 1. In conformità al regolamento (art 3), i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti. Art. 15: 4. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, i Comuni autorizzano la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento. 5. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, non si applicano ai Comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento abbiano approvato o adottato strumenti urbanistici aventi i contenuti previsti per il Piano.			MAN
			Art. 5 (Strutture per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio) 2. Il Comune rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia previa.....8. Gli impianti devono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della concessione o autorizzazione edilizia.			MAN
			Art. 8 - Localizzazioni incompatibili 1. In applicazione del principio di cautela di cui all'articolo 174, comma 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze interamente destinati a: a) asili nido; b) scuole di ogni ordine e grado; c) attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva; d) attrezzature per l'assistenza agli anziani; e) attrezzature per l'assistenza ai disabili; f) ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11.			MAN
			2. Le localizzazioni sono inoltre vietate nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche. 3. Le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente. 4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui al comma 1.			MAN

Data ultimo aggiornamento sezione NORMATIVA: Giugno 2007

26/83

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
			<p>Art. 10 - Sanzioni 1. In caso di installazione o modifiche di impianti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), non conformi al titolo edilizio abilitativo, il Comune ordina al gestore di rendere conforme l'installazione, fissando il termine per l'adeguamento. Viene altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 10.000 euro. 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune ordina la demolizione dell'impianto e la rimessa in pristino del sito dismesso a carico del gestore.</p>			MAN
			<p>Art. 13 - Catasto 1. I gestori di impianti di telefonia comunicano entro novanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo le caratteristiche tecniche dell'impianto all'ARPA per l'inserimento nel catasto regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000). 2. Il catasto è pubblico ed è consultabile sul sito internet dell'ARPA entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>			MAN
	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 045/Pres. del 19/02/2001	Legge 223/1990, articolo 3, comma 19, legge regionale 52/1991, articolo 8, comma 5 e articolo 124. Approvazione variante n. 2 al Piano urbanistico regionale generale, denominata Piano regionale per la radiodiffusione televisiva (PRRT), di adeguamento al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.	Gli strumenti comunali dei comuni inseriti nell'allegato L devono essere modificati per adeguarli al piano regionale inserendo le zone omogenee TV e le rispettive distanze di rispetto.			MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

NORMATIVA						
Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Normativa nazionale						
	Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.	Finanziaria 2008	289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 , nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».			MAN
	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale.	PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA TITOLO III - COMBUSTIBILI dall'art. 291 al 298			MAN
	Decreto Legislativo del Governo n. 192 del 19/08/2005	Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia	Art. 3. - Ambito di intervento 1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3. 2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; b) una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: 1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto alla lettera a), numero 1; 2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; 3) sostituzione di generatori di calore. 3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:			MAN
	Deliberazione (naz.) n. 129 del 22/07/2004	Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04, in materia di adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. (Deliberazione n. 129/04).				MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	Deliberazione (naz.) n° 40 del 18/03/2004	Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas.				MAN
	Decreto MINISTERO DELL'INTERNO 16 ottobre 2002 Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5-11-2002	Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.	Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994.			MAN
	D.P.C.M. 8 marzo 2002 (ABROGATA dalla 152/06)	Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione	Titolo II - Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso civile. Art. 6 - combustibili consentiti e condizioni di utilizzo			MAN
	DPCM n. 395 del 07/09/01 (ABROGATA dalla 152/06)	Recepimento della direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi	Tenore massimo di zolfo nel gasolio			MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Energia e serbatoi	L.C. prot. n° P133/4106 sott. 40/A del 01/02/2001	Decisione del Consiglio di Stato in merito ai depositi di G.P.L. di capacità non superiore a 5 mc in serbatoi interrati protetti con rivestimento in resine epossidiche e sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali	Tra le attività ed installazioni pericolose sottoposte al controllo obbligatorio dei Comandi provinciali dei VV.FF, ai fini della prevenzione degli incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965, n° 966, del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577, ricadono anche i depositi di gas di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 300 litri			MAN
	D.M. n° 246/99 (ABROGATO)	Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo e contenenti sostanze e i preparati liquidi				MAN
	DPR n° 412/93 e DPR n° 551/99	Norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia	Art. 2 - Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno; Art. 4 - Valori massimi della temperatura ambiente; Art. 5 - Requisiti e dimensionamento degli impianti termici; Art. 9 - Limiti di esercizio degli impianti termici; Art. 10 - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici; Art. 11 - Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi; Allegato A - tabella dei gradi-giorno dei comuni italiani; Allegato D - fonti rinnovabili di energia o assimilate; Allegato G - modello di libretto di impianto; Allegato H - modello del rapporto di controllo tecnico; Allegati I - requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche.			MAN
	Decreto Legislativo del Governo n° 32 del 11/02/1998	Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.	Art.1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune e' tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.			MAN
	D.M. 13/10/1994	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.	1,1 Le presenti disposizioni stabiliscono i criteri di sicurezza antincendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi di G.P.L. TITOLO XV: i depositi esistenti devono essere adeguati a quanto previsto dal presente decreto			MAN
	D.M. 20/07/1993	Modifiche ed integrazioni del D.M. 31/03/1984	Vedi D.M. 31/03/1984			MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	Decreto Ministeriale del 20/02/1992	Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all' art.7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.46, recante norme per la sicurezza degli impianti.	ALLEGATO : FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE.			MAN
	Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991	Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.	Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 46/90, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.			MAN
	L. n° 10/91	Contributi e incentivi per l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.	Art. 28 - Relazione tecnica e compiti del Comune; Art. 30 - Certificazione energetica degli edifici; Art. 33 - Controlli e verifiche; Art. 35 - Provvedimenti di sospensione dei lavori			MAN
	Legge ordinaria del parlamento N. 46 del 5/3/1990	Norme per la sicurezza degli impianti	Riguarda impianti elettrici (produzione, trasporto, distribuzione e utilizzo) relativi ad edifici adibiti ad uso civile e ad attività produttive. Riguarda altresì impianti elettronici, radio-tv, impianti di protezione da scariche atmosferiche, di riscaldamento, di climatizzazione, idraulici, impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas, ascensori, montacarichi, scale mobili e impianti di protezione antincendio relativi agli edifici adibiti ad uso CIVILE			MAN
	DPCM 11/09/1989	Nuove direttive in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.	Art.3 1. E' soggetta all'autorizzazione prefettizia l'attività inerente alla installazione e all'esercizio degli impianti avio per uso privato, degli impianti per uso privato per natanti e degli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche. (...)			MAN
	DPR n° 1052/77	Regolamento di esecuzione alla L. 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici.	Art. 4 - Impianti termici soggetti a omologazione; Art. 13 - Deposito del progetto; Art. 16 - Manutenzione degli impianti; Art. 18 - Ristrutturazione di edifici e inserimento di impianto di riscaldamento degli ambienti in edifici che ne sono sprovvisti; Art. 20 - Verifiche (comunali) dell'isolamento termico;			MAN
	L. 373 del 30/04/1976	Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici	Art. 14-17-19			MAN
Normativa regionale FVG						
	D.P.Reg. 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres	Regolamento recante procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, di cui all'articolo 6-bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 "Disposizioni in materia di edilizia sostenibile".	vedi intera normativa			MAN

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
	LEGGE REGIONALE 27/11/2006, N. 024	Disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali	<p>Art. 21 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>1. In materia di energia i Comuni esercitano le seguenti funzioni:</p> <p>a) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attività in materia di controllo e di uso razionale di energia;</p> <p>b) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;</p> <p>c) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;</p> <p>d) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;</p> <p>e) autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;</p> <p>f) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti;</p> <p>f bis) concessioni per le derivazioni d'acqua fino ad una portata massima di 3 litri al secondo.</p> <p>2. In materia di energia i Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:</p> <p>a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di</p>			MAN
	Legge Regionale n° 30 del 19/11/2002	Disposizioni in materia di energia	<p>Art 2, comma 1, lettera e): dispone che la Regione organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l'esercizio delle attività a essi connesse</p>			MAN
<p>Art. 4 - (Funzioni dei Comuni)</p> <p>1. Sono di competenza dei Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico :</p> <p>a) le attività connesse con la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 30, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), l'adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;</p> <p>b) il controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993.</p>					MAN	
<p>Art. 6 - (Piano energetico regionale)</p> <p>1. Il piano energetico regionale, di seguito denominato PER, è lo strumento di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia. Art. 14 - (Disposizioni transitorie) comma 5: Nelle more di approvazione del PER, la costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere autorizzata a condizione che l'impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate</p>					MAN	

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

NORMATIVA						
Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Normativa nazionale						
foreste e boschi	20/09/2005	approvazione Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio (Sviluppo Rurale 2007-2013)	Istituisce il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), facendo seguito a quanto definito dal Regolamento 1290/2005 sul finanziamento della politica agricola comune.			AMM
	Decreto Ministeriale del 16/06/2005	Linee guida di programmazione forestale.	indica le linee guida perché le Regioni emanino piani di gestione del patrimonio forestale			AMM
	Decreto Ministeriale del 25/03/2005	Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC).	Art. 2 1. Le misure di conservazione previste dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle ZSC entro sei mesi dalla loro designazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto n. 357 del 1997, e alle ZPS dalla loro classificazione, ovvero istituzione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della direttiva 79/409/CEE, così come recepito dall'art. 6 del medesimo decreto n. 357 del 1997 che estende gli obblighi di cui all'art. 4 del medesimo decreto anche alle ZPS. 2. Le ZPS si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 3. Nei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 357 del 1997,			AMM
	decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120	"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"	Si tratta delle norme che recepiscono ed attuano la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE a livello nazionale, affidando alle Regioni ed alle Province autonome il compito di adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di Natura 2000.			AMM
	Decreto Ministeriale del 03/09/2002	Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.	Le linee guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000.			AMM
	D.Lgs. Governo n° 227 del 18/05/2001	Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57	Le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali.			AMM
	Decreto Presidente Repubblica n° 357 del 08/09/1997 (modificato dal DPR 120/2003)	Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.	Art. 1. - Campo di applicazione. 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE " Habitat " relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selv.			AMM

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

	Legge ordinaria del Parlamento n° 394 del 06/12/1991	Legge quadro sulle aree protette	<p>Art. 1. Finalità e ambito della legge. -1. La legge detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio</p>			AMM
			<p>Art. 7. Misure di incentivazione. 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale</p>			AMM
	Legge 11 febbraio 1992, n. 157	"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"	<p>E' la legge che recepisce le disposizioni della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE (E' la Direttiva Europea che ha posto le prime basi per Natura 2000. Prevede che per le specie più minacciate (riportate nell'Allegato 1) gli Stati membri adottino misure speciali di conservazione dell'Habitat, per garantirne la sopravvivenza, e che i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione di tali specie siano classificati come Zone di Protezione Speciale.) e che disciplina l'esercizio della caccia sul territorio nazionale.</p>			AMM

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Normativa regionale FVG					
foreste e boschi	Legge Regionale n. 14 del 14-06-2007	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna	La presente legge da' attuazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 79/409/CEE e alla direttiva 92/43/CEE		AMM
	Legge Regionale n. 9 del 23-04-2007	Norme in materia di risorse forestali.	Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione, dalle Province, dalle comunità montane e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1. Vedi tutta la legge.		AMM
	LEGGE REGIONALE 27/11/2006, N. 024	Disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali	Art. 12 (Funzioni delle Comunità montane) 1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificati dall'articolo 34, comma 1, della presente legge; b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), come modificato dall'articolo 37, comma 1		AMM
	LEGGE REGIONALE 25/08/2006, n. 17	Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.			AMM
	Decreto Pres. Giunta Reg. n° 032/Pres. del 12/02/2003	Legge regionale 20/2000, articolo 1, comma 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincoli idrogeologico. Approvazioni	E' approvato il «Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.		AMM
	DGR (FVG) N.2600/2002	"Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza"	Sono sottoposti a valutazione d'incidenza tutti i progetti di opere che possono avere un'incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria (SIC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS) individuati con D.M. 3 aprile 2000. Nel caso in cui il progetto sia sottoposto a VIA, la valutazione d'incidenza viene effettuata all'interno della procedura di VIA. Sono inoltre sottoposti a valutazione d'incidenza tutti i piani che interessano i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS).		AMM
	Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 031/Pres. del 06/02/2001	Legge regionale 42/1996, articolo 5, come modificato, dall'articolo 10 della legge regionale 13/1998 Delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) n. 14, 17, 18 e 19	Ai sensi dell'articolo 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è approvata la delimitazione delle seguenti aree di rilevante interesse ambientale (ARIA): ARIA n. 14		AMM

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

Decreto del presidente della Regione 436/2000	"Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12."				AMM
delibera regionale 435 del 25/2/2000	regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/cee progetto natura 2000-bioitaly: individuazione dei siti di importanza comunitaria e nazionale				AMM
Legge Regionale n° 12 del 15/5/2000	Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza.	la raccolta e' esercitata da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a due mesi, rilasciati dai Comuni e dalle Comunita' montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validita' per i rispettivi terroto			AMM
Legge Regionale n° 42 del 30/09/1996	Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.	articolo 5 dispone in materia di «Aree di rilevante interesse ambientale».Istituisce le aree a parco, riserve e biotipi regionali.			AMM
Legge Regionale n° 35 del 08/06/1993	Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale	Art. 3. Inventario regionale dei monumenti naturali. 1. La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l'inclusione in un apposito elenco denominato «Inventario regionale dei monumenti naturali». L'inventario e predisposto, entro un anno dall			AMM
		Art. 4. Tutela e gestione dei monumenti naturali. 1. È fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell'Inventario di cui all'articolo 3, con esclusione degli interventi di conservazione e manutenzione di cui al comma 4. 2. I Comuni			AMM
		Art. 7. Divieto d'impiego di prodotti tossici e nocivi nella manutenzione del verde. 1. Salvo il caso di specifiche necessita di ordine fitopatologico, all'interno dei centri abitati, per la manutenzione del verde pubblico e privato, e vietato l'uso di pr			AMM
Legge Regionale n° 22 del 08/04/1982	Norme in materia di forestazione.	Art. 21. - Piani economici di gestione delle proprietà silvo - pastorali degli enti pubblici L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la compilazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo - pastorali dei C			AMM
		Art. 12. - Inventario regionale forestale Al fine di acquisire idonee e precise conoscenze delle caratteristiche biologiche, selvicolturali ed economico - produttive dei terreni boschivi del proprio territorio, la Regione si dota dell' Inventario regiona			AMM
		Art. 2. - Piano regionale decennale forestale Sulla base delle indicazioni dell' Inventario regionale forestale, di cui al successivo articolo 12, la Giunta regionale provvede alla elaborazione del primo piano decennale di interventi nel settore forestal			AMM
		Art. 1. - Finalità della legge disciplina gli interventi nel settore della forestazione, al fine di realizzare l' aumento della produzione legnosa ed il miglioramento dei redditi delle popolazioni residenti in montagna, la difesa ambientale idrogeologica			AMM

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

NORMATIVA						
Argomento	Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Scadenze legali	Scadenze interne	Resp. Interno esecuzione
Normativa nazionale						
Impianti aeraulici	Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26	disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. n. 74 del 28 marzo 2013).	Determina le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.842/2006 ed ai Regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n.			MAN
	REGOLAMENTO (UE) N. 601/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2012	Stabilisce il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio				MAN
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012 , n. 43	Il decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso	L'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012 pone a carico degli operatori di determinate apparecchiature l'obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-gas annuale.			MAN
	"Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra"		Le apparecchiature in funzione o temporaneamente fuori servizio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati come refrigerante o estinguente devono essere controllate a			MAN
			L'obbligo di dichiarazione si applica alle seguenti apparecchiature fisse, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra: - impianti di refrigerazione;			MAN
	REGOLAMENTO (CE) n. 303/2008		Compilazione Registro dell'Apparecchiatura se l'impianto riguarda apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento di aria e pompe di calore			MAN
	REGOLAMENTO (CE) n. 304/2008		Compilazione Registro del Sistema se l'impianto riguarda sistemi fissi di protezione antincendio			MAN
	REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2007 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2007	Stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti	/			MAN
	REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2007	Stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione,	/			MAN
REGOLAMENTO (CE) n. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006	Contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto	vedere intera normativa. Vedere DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012 , n. 43 "Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas			MAN	

MOD 01/PGA 03 REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE REGOLE - REV 01

	Decreto Presidente Repubblica n. 147 del 15/02/2006	Il regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate	1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere			MAN
	"Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature	[b) «clorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;	I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto (riportato in allegato I al DPR)			MAN
	Decreto Ministeriale del 02/01/2003	Attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.				MAN
	Regolamento CEE 2037 del 29/06/2000	Regolamento (CE) N. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	Art 17 : le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a 3 kg sono controllate annualmente onde verificare la presenza di fughe			MAN
Normativa regionale FVG						